



Testo approvato dalla Assemblea Distrettuale dei Sindaci nella seduta del 24.11.2009

**REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E
BENEFICI ECONOMICI A PERSONE FISICHE**

PREMESSA

Principi generali

1- Il Piano di Zona dell'Ambito territoriale Distretto 5, approvato dai Consigli Comunali e assunto dall'Assemblea dei Sindaci con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, prevede come azione strategica per il raggiungimento degli obiettivi di piano, l'adozione di regolamenti uniformi, riconoscendo come fondante la necessità di raggiungere parità di trattamento per i cittadini, indipendentemente dal Comune di residenza, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che "limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" (artt. 2 e 3 della Costituzione).

2- La povertà è un fenomeno complesso e multidimensionale per contrastare il quale è necessario attivare molteplici misure di diversa natura. Il presente Regolamento approvato dai Consigli Comunali e quindi adottato dai Comuni dell'Ambito territoriale Distretto 5, inquadrandosi all'interno del citato obiettivo strategico, disciplina l'utilizzo di risorse economiche quale strumento, tra gli altri, di prevenzione/contrasto della povertà.

3- Le norme del presente Regolamento integrano e coordinano le discipline dettate dalla Legge Quadro sugli Interventi e Servizi Sociali n° 328, 8.11.2000, in particolare art. 22 comma 2 lettera a) e art. 25 comma 1 e dalla Legge regionale - Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, n° 3, 12.3.2008, ispirando il sistema di interventi locali, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta ai comuni dagli artt. 117, comma 6 e 118 della Costituzione, ai valori di universalità, equità, imparzialità ed ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

4- I Comuni dell'Ambito territoriale Distretto 5 condividono che affrontare il fenomeno povertà significa:

- comprendere e contestualizzare i fattori che hanno originato la condizione di povertà (perdita del lavoro, separazione, vedovanza, malattia, ecc.)
- contrastare le cause che favoriscono il permanere in situazione di povertà
- promuovere e sostenere gli strumenti e i contesti che facilitano una fuoriuscita stabile dalla povertà
- coordinare le politiche sociali, strettamente intese, con le politiche del lavoro, della formazione, della educazione, della istruzione, della casa, delle pari opportunità
- contrastare logiche e comportamenti assistenziali non finalizzati al superamento della condizione di povertà.

5- La metodologia adottata dai Servizi sociali dei Comuni dell' Ambito territoriale Distretto 5 per l'utilizzo della erogazione economica nelle forme diverse di *contributo economico*, parziale strumento di contrasto alla povertà, fa riferimento ai seguenti principi:



AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5

Comuni di Cassano d'Adda, Inzago, Liscate, Melzo,
Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate

- **prevenzione:** intervenire sul disagio prima che questo si manifesti in maniera conclamata, si tramuti in esclusione, situazione dalla quale è poi difficile riemergere
- **integrazione:** coordinare, promuovere e attivare sinergie, integrando l' erogazione economica con le azioni espresse dalle politiche del lavoro, della formazione, della educazione, della istruzione, della casa, delle pari opportunità
- **promozione e attivazione delle risorse individuali:** il cittadino deve essere informato, sollecitato e aiutato ad attivare tutti gli strumenti in suo possesso utili a promuovere e migliorare la sua condizione
- **economicità:** impedire sovrapposizioni di competenze e frammentarietà nelle risposte al bisogno espresso e considerato
- **uniformità ed equità:** di trattamento dei cittadini e di valutazione della condizione di bisogno.

6- Sulla scorta dei valori e dei principi generali e metodologici sopraesposti, rimarcato che lo strumento del *contributo economico* è da intendersi come uno degli strumenti a disposizione per sostenere livelli di vita dignitosi dei cittadini, si conferma nella figura professionale della Assistente Sociale comunale la competenza e responsabilità per la formulazione, attraverso il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) , di *proposte progettuali* che contemplino e motivino l'erogazione economica.

Art. 1- Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) P.A.I. , Piano Assistenziale Individualizzato, ossia il progetto condiviso con il richiedente di presa in carico e di intervento
- b) cittadino residente, la persona che nel momento in cui sorge la situazione di bisogno è iscritta nel registro della popolazione residente del comune;
- c) nucleo familiare, le persone stabilmente conviventi legate tra loro da matrimonio, rapporti di parentela, adozione, tutela, affinità o da vincoli affettivi;
- d) non residenti, le persone temporaneamente dimoranti nel territorio del comune;
- e) stranieri, le persone in possesso di cittadinanza diversa da quella italiana e gli apolidi;
- f) bisogni fondamentali, i bisogni relativi all'alimentazione, alla salute, all'istruzione e all'alloggio;
- g) assistente sociale, l'operatore o l'operatrice, in possesso di idonei requisiti professionali, incaricato dal Comune di elaborare il P.A.I. e di seguire lo sviluppo degli interventi valutandone l'efficacia;
- h) Servizio sociale professionale, insieme di prestazioni e interventi resi dall'Assistente sociale.

Art. 2- Destinatari del contributo economico

Destinatari del contributo economico sono:

- a) i singoli cittadini e i nuclei famigliari residenti nei Comuni dell' Ambito territoriale Distretto 5 nel caso in cui:
 - non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali
 - si trovino in occasionali situazioni di emergenza
 - sussistano le condizioni che rendono necessario intervenire su particolari e specifiche necessità



AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5

Comuni di Cassano d'Adda, Inzago, Liscate, Melzo,
Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate

b) i non residenti e gli stranieri occasionalmente presenti o dimoranti o di passaggio nel territorio comunale che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere *interventi di sostegno urgenti e non differibili*.

Art. 3- Servizio Sociale Professionale e Piano Assistenziale Individualizzato

1. La proposta di erogazione di contributo economico non può prescindere dall'analisi della situazione di disagio, valutazioni e proposte espresse nel P.A.I.

2. L'Assistente Sociale, nell'ambito dei principi, dei criteri e delle procedure previste dal presente regolamento, delle direttive degli organi preposti alla direzione del servizio e del codice deontologico, è responsabile della stesura del P.A.I. nel quale, previa analisi della situazione socio-economica, sono contenuti il progetto di intervento, la proposta eventuale di un contributo economico quale possibile strumento di risposta integrato, se necessario, con l'individuazione di altre misure o servizi.

3. Il PAI è sottoposto all'accettazione del richiedente il contributo economico e sottoscritto dallo stesso e, ove occorra con l'assistenza dei soggetti incaricati della tutela dei suoi interessi (familiari, parenti, soggetti tenuti agli alimenti ai sensi del Codice Civile, Amministratore di sostegno). Nel caso in cui il contributo sia diretto a persone totalmente o parzialmente incapaci il P.A.I. è sottoscritto, rispettivamente, dal tutore, dal curatore, dall'Amministratore di Sostegno o, in assenza di questi dal parente più prossimo.

Art. 4- Entità del contributo economico in relazione con la concessione di altri benefici

Per la quantificazione dell'entità del contributo, concesso in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà conto:

- a) dell'entità dei contributi in denaro già erogati al soggetto richiedente dall'Amministrazione Comunale interessata o da altri enti pubblici, nonché da organismi di assistenza o beneficenza;
- b) dei vantaggi o benefici economici già goduti e determinati dall'utilizzo gratuito di servizi o da tariffe agevolate di servizi.

Art. 5- Procedura per la richiesta e la concessione di contributo economico

1. Per richiedere un contributo economico l'interessato, o suo delegato, presenta domanda al comune di residenza. La richiesta di contributo è redatta su apposito modulo predisposto, in accordo con i Comuni, dall'Ufficio di piano dell'Ambito territoriale Distretto 5.

2. Prima di avviare il procedimento inerente la richiesta di contributo economico l'Assistente Sociale verifica se l'intervento non sia di competenza di altri Enti. In tal caso al richiedente fornisce tutte le informazioni, le indicazioni e la collaborazione necessarie.

3. L'Assistente Sociale allo scopo di formulare la proposta di erogazione economica con il P.A.I. acquisisce tutti gli elementi necessari a fornire un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del richiedente e del suo nucleo familiare



AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5

Comuni di Cassano d'Adda, Inzago, Liscate, Melzo,
Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate

A tale scopo essa si avvale della collaborazione di altri servizi comunali quali anagrafe, stato civile, catasto, polizia locale, tributi, istruzione, ecc., al fine della ricerca e/o del riscontro della documentazione utile alla valutazione del caso, oltre che per le necessarie verifiche e approfondimenti.

4.L'Assistente Sociale

- ha cura di informare il richiedente il contributo economico circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei familiari i quali potranno essere sollecitati a rendere concreto il dovere di solidarietà parentale sancito dalla Costituzione
- valuta l'opportunità di contattare i parenti del richiedente allo scopo di concordare possibili forme di partecipazione prima di redigere la proposta di contributo economico all'interno del PAI.

5.La proposta di contributo economico contenuta nel PAI, redatto a cura della Assistente Sociale, è sottoposto al Responsabile Comunale competente per area o servizio che, compatibilmente con le risorse economiche assegnate e disponibili, adotta gli atti per l'assunzione del corrispondente impegno di spesa finalizzato all'erogazione economica nei modi e nei termini indicati nel P.A.I..

Nei casi in cui il Responsabile non concordi, in tutto o in parte, con la proposta economica, assume le proprie determinazioni motivando puntualmente sui punti rispetto ai quali ritiene di dover disporre diversamente.

6.L'iter procedurale deve completarsi nel termine di giorni 30 di calendario decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di contributo. Entro tale termine massimo al richiedente viene comunicato per iscritto se la richiesta sia stata o non sia stata accolta o se la stessa necessita di un ulteriore periodo di tempo per completare l'analisi e la valutazione.

Ove necessario, per il tempo occorrente per l'istruttoria della richiesta di contributo dovranno essere disposti gli interventi minimi essenziali idonei ad evitare il pericolo di aggravamento della situazione di necessità, in particolare ove siano coinvolti minori o disabili.

Art. 6 – Minimo vitale

Per minimo vitale si intende la soglia economica sotto la quale le persone residenti nel Comune possono rivolgersi al Servizio Sociale affinché sia valutata la reale capacità di provvedere autonomamente a se stesse e al proprio nucleo familiare ai fini dell'attribuzione di *contributi ordinari*.

Per l'anno 2010 la soglia economica di cui al precedente capoverso è determinata in € 7.300,00- valore ISEE del nucleo familiare.

Detto valore ISEE è determinato sulla base dei risultati della indagine socio economica effettuata sulle famiglie residenti nell'Ambito territoriale Distretto 5, indagine avente come obiettivo prioritario la individuazione di un valore ISEE familiare come soglia di disagio economico da considerare per la determinazione degli interventi assistenziali disciplinati dal presente Regolamento.

Il possesso del valore ISEE di riferimento non costituisce un automatismo rispetto al diritto di accedere a un contributo economico, ma va valutato nel contesto del PAI.



AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5

Comuni di Cassano d'Adda, Inzago, Liscate, Melzo,
Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate

Il valore ISEE viene rivalutato annualmente dall' Ufficio di Piano in base all' adeguamento ISTAT maturato al 31.12. dell' anno precedente.

Art. 7 - Tipologie di contributo economico

Si distinguono le seguenti di tipologie di contributo economico:

a-Contributo economico ordinario, destinato a persone singole o a nuclei familiari che si trovano al di sotto della soglia di cui al precedente Art. 6.

Il contributo viene erogato annualmente con la periodicità prevista dal PAI e concordata con il richiedente.

Il contributo può essere assegnato nella forma di pagamento diretto di utenze domestiche, di canoni di locazione, di spese condominiali, di spese per pasti, rette o tariffe, ecc.

Il contributo può essere tradotto nella erogazione gratuita o nella integrazione delle tariffe di servizi comunali.

Misura del contributo economico ordinario: determinata dal PAI compatibilmente con il budget assegnato al Responsabile dall'organo competente.

b- Contributo economico straordinario, destinato a persone singole o a nuclei familiari che si trovino in situazione di grave difficoltà economica in conseguenza di fatti straordinari e/o imprevisti, (esempio: caduta o perdita del reddito, gravi invalidanti, gravi malattie, decessi, ecc.) tali da compromettere gravemente gli equilibri del singolo o del nucleo familiare normalmente in grado di provvedere autonomamente.

Per l'erogazione del contributo economico straordinario non è definita soglia di accesso.

Misura del contributo economico straordinario: determinata dal PAI compatibilmente con il budget assegnato al Responsabile dall'organo competente.

c- Contributo economico con patto di restituzione di cui all' art. 16 comma. 4, L. 328/2000 è un prestito economico finalizzato a sostenere singoli o nuclei familiari in particolari e gravi difficoltà economiche o a promuovere e sostenere percorsi determinanti per il raggiungimento dell'autonomia.

A titolo puramente esemplificativo si contemplan le seguenti situazioni: corsi di qualificazione/riqualificazione per l'accesso al lavoro, versamenti anticipati per canone di affitto, acquisti per l'istruzione, acquisti per il lavoro, ecc..

Con la sottoscrizione del PAI il richiedente si impegna alla restituzione della somma concordata, senza interessi e con le modalità stabilite, tenuto conto della misura del contributo, della capacità di reintegro del reddito, dei tempi necessari per la restituzione del prestito.

Nell'atto di assunzione dell'impegno di spesa relativo alla proposta di erogazione economica sono riportate le modalità di restituzione del prestito. Il Funzionario responsabile vigila sulla corretta restituzione del prestito nei tempi e nei modi stabiliti dall'impegno sottoscritto con il PAI.

Qualora il beneficiario non ottemperi agli accordi sottoscritti, l' Assistente Sociale proponente, riaccertata la situazione, redige una ulteriore proposta che può prevedere di:

- riconvertire il prestito in contributo per il sopravvenire di fatti gravi, indipendenti dalla volontà del



AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5

Comuni di Cassano d'Adda, Inzago, Liscate, Melzo,
Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate

beneficiario

- prorogare la scadenza di restituzione del prestito .
- proporre azione di rivalsa secondo la norma di legge, nel caso in cui non si ravvisi di dover modificare il patto per le motivazioni addotte dal cittadino.

Per l'erogazione del contributo economico con patto di restituzione non è definita soglia di accesso.

Misura del contributo economico con patto di restituzione: determinata dal PAI compatibilmente con il budget assegnato al Responsabile dall'organo competente.

d- Contributo economico indifferibile ed urgente, di modesta entità, è erogato per interventi urgenti e non differibili a favore di persone in condizioni di indigenza occasionalmente presenti o di passaggio nel territorio comunale, nel caso in cui non sia possibile indirizzarli ad altri servizi competenti.

Il contributo può consistere, a titolo esemplificativo, in:

- acquisto di generi di prima necessità
- buoni pasto
- somma di denaro di modesta entità nei casi in cui non si ritiene opportuno intervenire secondo le modalità indicate nei precedenti punti.

Misura del contributo indifferibile e urgente: contenuta nei limiti strettamente necessari al superamento della contingente situazione di bisogno. E' disposto con provvedimento dell'operatore autorizzato dal Responsabile del Servizio.

e- Contributo economico a integrazione della retta in strutture residenziali o semiresidenziali per anziani e/o disabili.

Il contributo consiste nel pagamento della retta complessiva o nel pagamento di una quota a integrazione della retta dovuta per il ricovero in strutture di persone anziane o inabili, residenti nel comune al momento del ricovero, in condizioni di non autosufficienza fisica e/o psichica.

La domanda di contributo può essere presentata da:

- persona interessata al ricovero
- familiari conviventi o parenti tenuti agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile e che si siano resi garanti alla sottoscrizione della domanda di ricovero
- Amministratore di sostegno.

I nuclei famigliari- così come definiti ai sensi del D.Lgs. 108/88, e successive modifiche e integrazioni- dei figli legittimi, naturali o adottivi, dei genitori, dei fratelli e delle sorelle e dei nipoti di assistiti anziani non autosufficienti o di assistiti in situazione di disabilità grave, sono chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso dei loro parenti e affini anche per la copertura degli oneri economici delle strutture residenziali in cui gli assistiti si trovano.

L'Assistente Sociale per la stesura del PAI convoca i familiari, se presenti, per accertare il loro coinvolgimento nel progetto e informarli dei loro obblighi di intervento solidale nei confronti dell'assistito, ivi compresa la contribuzione al costo del servizio, e dei limiti che l'Amministrazione comunale pone al proprio intervento.



AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5

Comuni di Cassano d'Adda, Inzago, Liscate, Melzo,
Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate

La presente disciplina non interferisce in alcun modo con quella civilistica per obblighi alimentari di cui agli artt. 433 e seguenti del Codice Civile, nel senso che le eventuali e diverse determinazioni giudiziali dell'obbligo in materia verranno assunte dal Comune per la valutazione socio economica dei nuclei famigliari interessati.

In caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei parenti, comunque già obbligati per legge, si provvederà alla segnalazione del caso ai competenti organi dell' Autorità giudiziaria.

L' Assistente sociale nel caso di mancanza di famigliari convoca l' Amministratore di sostegno; in mancanza di famigliari o di Amministratore di sostegno, o delle necessarie condizioni, provvede direttamente alla presa in carico e alla gestione del progetto.

Il ricoverato in struttura residenziale è tenuto a pagare la retta di ricovero utilizzando tutti i proventi economici, in godimento o futuri, oltre a quelli da rendite derivanti dal proprio patrimonio mobiliare e immobiliare, in questa ultima fattispecie solo nel caso in cui la proprietà non costituisca abitazione principale di famigliari e/o di coloro che concorrono al pagamento della retta.

Nel caso in cui si preveda che il ricoverato percepirà redditi futuri di qualsiasi natura, non presenti e considerabili in fase di stesura del PAI, il Comune può anticipare il pagamento della retta nel limite massimo di anni 1, previa sottoscrizione di rimborso da parte del richiedente.

Nel caso in cui il ricoverato in carico al servizio sociale comunale anche per il pagamento/integrazione della retta, successivamente alla stesura del PAI e all'inserimento in struttura, percepisca redditi diversi e/o derivati da alienazione o locazione di proprietà immobiliari, il comune, fermo restando la sottoscrizione di specifico impegno da parte del diretto interessato- famigliare- amministratore di sostegno, può chiedere il rimborso della spesa complessivamente sostenuta.

Nel caso di ricoverato in carico al servizio sociale comunale, privo di rete familiare, oltre al pagamento/integrazione della spesa relativa alla retta, si definisce una somma mensile da erogare per spese personali. Tale somma in presenza di Amministratore di sostegno è a questi erogata con obbligo di rendicontazione.

Art. 8- Interruzione dell'erogazione del contributo economico

Qualora, a seguito dell'erogazione del contributo economico vengano accertati con qualunque modalità, redditi o patrimoni in capo all'assistito non dichiarati nella fase istruttoria, l'erogazione del contributo economico sarà immediatamente interrotta.

Sarà cura dell'Assistente sociale promuovere l'azione di rivalsa da parte della Amministrazione Comunale finalizzata al recupero delle somme indebitamente percepite fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale ferme le responsabilità conseguenti alla produzione di dichiarazioni false.

L' erogazione sarà interrotta anche nel caso in cui non siano rispettati gli accordi sottoscritti con il PAI.



Art. 9-Controlli

Il comune è autorizzato, nella fase istruttoria, ai sensi delle leggi vigenti, ad effettuare idonei controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontando i dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Ogni comune potrà richiedere la documentazione necessaria a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine di correggere eventuali errori materiali o di modesta entità.

Il richiedente dovrà essere informato anche delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti, dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali- Segreto d'ufficio e professionale

Per il trattamento dei dati personali dei destinatari delle prestazioni previste dal presente Regolamento e di tutti coloro comunque coinvolti e interessati alla stesura del PAI si fa riferimento alla normativa vigente in materia (D.Lgs. n°196, 30.6.2003).

Agli interessati sono fornite tutte le necessarie informazioni in merito, con particolare riferimento alla comunicazione ad altre pubbliche amministrazioni dei dati relativi alla situazione patrimoniale e lavorativa, per i controlli previsti dalla normativa vigente.

Le disposizioni dell'Autorità giudiziaria e le relazioni degli operatori sociali sono coperte dal segreto d'ufficio ed escluse dal diritto di accesso nei termini previsti da norme e regolamenti vigenti amministrativi.

L'Assistente sociale ha l'obbligo del segreto professionale e di ufficio in base alla normativa vigente e al codice deontologico della specifica professione.

Art. 11- Osservatorio per il monitoraggio sulla efficacia del Regolamento e sulla spesa per assistenza economica effettuata dai Comuni

Al fine di consentire un costante monitoraggio sulla efficacia del presente Regolamento- anche in relazione all'evoluzione del bisogno di assistenza economica- e sulla spesa effettuata dai Comuni viene istituito un Osservatorio, nominato dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci dell'Ambito territoriale Distretto 5, composto da rappresentanti dei Comuni, del Tavolo di coordinamento del 3° settore e delle OO.SS. territoriali.



AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5

**Comuni di Cassano d'Adda, Inzago, Liscate, Melzo,
Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate**

Art.12- Erogazioni economiche di competenza del Piano di Zona

Il presente Regolamento può essere applicato anche per le erogazioni economiche una tantum nell'ambito di progetti relativi alla pianificazione zonale, a seguito di finanziamenti mirati a soggetti ed ad aree di intervento diverse previsti dal Piano di Zona.

Le modalità e i termini della erogazione, tenuto conto dei finanziamenti assegnati, saranno sottoposti alla approvazione dell'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona.

Art. 13- Albo dei beneficiari

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 12 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il comune provvede alla tenuta di un albo dei soggetti beneficiari di contributi economici per ogni esercizio finanziario.

L'albo è aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno, è pubblico e può essere consultato da ogni cittadino

Art. 14- Decorrenza

Il presente Regolamento, entra in vigore dal....



Indice degli articoli	pag. 10
Premessa - Principi generali	pag. 1
Art. 1- Definizioni	pag. 2
Art. 2- Destinatari del contributo economico	pag. 2
Art. 3- Servizio Sociale Professionale e Piano Assistenziale Individualizzato (PAI)	pag. 3
Art. 4- Entità del contributo economico in relazione con la concessione di altri benefici	pag. 3
Art. 5 - Procedura per la richiesta e la concessione di contributo economico	pag. 3
Art. 6 - Minimo Vitale	pag. 4
Art. 7 - Tipologie di contributo economico	pag. 5
a- Contributo economico ordinario	
b- Contributo economico straordinario;	
c- Contributo economico con patto di restituzione;	
d- Contributo economico indifferibile ed urgente ;	
e- Contributo economico a integrazione della retta in strutture residenziali o semi residenziali	
Art. 8- Interruzione dell'erogazione del contributo economico	pag. 7
Art. 9 - Controlli	pag. 8
Art. 10 - Trattamento dei dati personali – segreto d'ufficio e professionale	pag. 8
Art. 11 - Osservatorio per il monitoraggio sulla efficacia del Regolamento e sulla spesa per assistenza economica effettuata dai Comuni	pag. 8
Art. 12- Erogazioni economiche di competenza del Piano di Zona	pag. 9
Art. 13- Albo dei beneficiari	pag. 9
Art. 14 Decorrenza	pag. 9
Note	pag. 11



AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5

Comuni di Cassano d'Adda, Inzago, Liscate, Melzo,
Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate

Nota 1

Art. 22. Legge 328/2000 : (Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

- a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
- b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
- f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
- g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
- h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
- i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) assistenza domiciliare;
- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Nota N°2

Con il Decreto Legislativo, 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" che trae origine dalla legge delega conferita al Governo dall'art. 31 della Legge n. 265 del 1999, il Governo riunisce e coordina "le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni e delle



AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5

Comuni di Cassano d'Adda, Inzago, Liscate, Melzo,
Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate

Province e delle loro forme associative". Uno degli elementi innovativi ereditati dalla complessa riforma Bassanini degli anni 1997-1998 ed accentuato nel TU è stata la distinzione fra gli organi di governo e quelli direttivi, in quanto viene eliminata dalle competenze della giunta la facoltà di compiere "atti di amministrazione",

Con l'emanazione del Testo Unico il legislatore ha perseguito l'intento di delineare un assetto stabile di competenze fondato sulla individuazione della fonte normativa primaria quale discrimine tra le competenze della Giunta, del Consiglio, della Dirigenza.

Con il nuovo assetto normativo alla passata distinzione tra organi rappresentativi, responsabili dell'intera attività dell'ente, e organi burocratici, con compiti di mero supporto ai primi, si sostituisce quella tra organi di governo, cui competono essenzialmente funzioni di indirizzo politico, di definizione degli obiettivi e di controllo sul complessivo svolgimento dell'attività dell'ente, ed organi amministrativi cui spettano, invece, in via tendenzialmente esclusiva, compiti di gestione del patrimonio e degli interessi economici dell'ente medesimo.

L'apparato burocratico locale diviene titolare, in questo nuovo contesto, di funzioni e responsabilità gestionali con rilevanza esterna. Nell'ambito degli organi politici, invece, il Consiglio conserva un ruolo di preminenza, in quanto competente in ordine all'indirizzo politico generale dell'ente, pur se la competenza viene limitata agli atti fondamentali espressamente previsti per legge, mentre la Giunta, alla quale appartiene una competenza "residuale", svolge compiti essenzialmente di specificazione degli indirizzi generali deliberati dal primo, cui riferisce annualmente e nei cui confronti svolge anche attività propositiva e di impulso.

Nota 3

Art. 25 – legge 328/2000: " Accertamento della condizione economica del richiedente"

1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Nota 4

Art .16 punto 4 legge 328/2000 :per sostenere I responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali , di coppie giovani con figli,di gestanti in difficoltà', di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica , di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale,i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro , possono concedere prestiti d'onore , consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito.L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune, all'interno del Fondo Nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

Nota 1

Art. 22. Legge 328/2000 : (Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

- a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
- b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;



AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5

Comuni di Cassano d'Adda, Inzago, Liscate, Melzo,
Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate

- c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
- f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
- g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
- h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
- i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) assistenza domiciliare;
- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Nota N°2

Con il Decreto Legislativo, 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" che trae origine dalla legge delega conferita al Governo dall'art. 31 della Legge n. 265 del 1999, il Governo riunisce e coordina "le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province e delle loro forme associative". Uno degli elementi innovativi ereditati dalla complessa riforma Bassanini degli anni 1997-1998 ed accentuato nel TU è stata la distinzione fra gli organi di governo e quelli direttivi, in quanto viene eliminata dalle competenze della giunta la facoltà di compiere "atti di amministrazione",

Con l'emanazione del Testo Unico il legislatore ha perseguito l'intento di delineare un assetto stabile di competenze fondato sulla individuazione della fonte normativa primaria quale discrimine tra le competenze della Giunta, del Consiglio, della Dirigenza.

Con il nuovo assetto normativo alla passata distinzione tra organi rappresentativi, responsabili dell'intera attività dell'ente, e organi burocratici, con compiti di mero supporto ai primi, si sostituisce quella tra organi di governo, cui competono essenzialmente funzioni di indirizzo politico, di definizione degli obiettivi e di controllo sul complessivo svolgimento dell'attività dell'ente, ed organi amministrativi cui spettano, invece, in



AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5

Comuni di Cassano d'Adda, Inzago, Liscate, Melzo,
Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate

via tendenzialmente esclusiva, compiti di gestione del patrimonio e degli interessi economici dell'ente medesimo.

L'apparato burocratico locale diviene titolare, in questo nuovo contesto, di funzioni e responsabilità gestionali con rilevanza esterna. Nell'ambito degli organi politici, invece, il Consiglio conserva un ruolo di preminenza, in quanto competente in ordine all'indirizzo politico generale dell'ente, pur se la competenza viene limitata agli atti fondamentali espressamente previsti per legge, mentre la Giunta, alla quale appartiene una competenza "residuale", svolge compiti essenzialmente di specificazione degli indirizzi generali deliberati dal primo, cui riferisce annualmente e nei cui confronti svolge anche attività propositiva e di impulso.

Nota 3

Art. 25 – legge 328/2000: " Accertamento della condizione economica del richiedente"

1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Nota 4

Art. 16 punto 4 legge 328/2000 :per sostenere l responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali , di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà', di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica , di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale,i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro , possono concedere prestiti d'onore , consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito.L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune, all'interno del Fondo Nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.